

5 settembre 2016

parAdigmi



poesia
festival
'16

Dal 19 al 25 settembre
XII edizione

Unione Terre di castelli

Per informazioni:
www.poesiafestival.it

Prossima- mente

- ◆ Corsi per lavoratori e preposti su richiesta
- ◆ Corsi per addetti antincendio, addetti al primo soccorso e aggiornamenti RSPP in fase di pianificazione

L'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 7 LUGLIO 2016: CREDITI FORMATIVI PER I CORSI D'AGGIORNAMENTO

Nel precedente numero del Bollettino informativo ci siamo occupati dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che ha introdotto importanti novità sui percorsi formativi degli ASPP / RSPP, più il riconoscimento di crediti formativi sui corsi di formazione già conseguiti.

Nel seguito riprendiamo la discussione dell'Allegato III dell'Accordo, mettendo in evidenza i crediti formativi per i corsi di aggiornamento dei principali attori della prevenzione:

IL LAVORATORE:

- È esonerato dal corso di aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (corso di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per datori di lavoro - RSPP (di 6-10-14 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza di cantiere (di 40 ore), l'aggiornamento annuale per RLS (di 4/8 ore), l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

IL PREPOSTO:

- È esonerato dal relativo corso di aggiornamento (di 6 ore) se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP (di 6-10-14 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza (di 40 ore), l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue), l'aggiornamento della formazione specifica (di 6 ore) o l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore).

IL DIRIGENTE:

- È esonerato dal relativo corso di aggiornamento (di 6 ore) se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP (di 6-10-14 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza (di 40 ore), l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue) o l'aggiornamento per preposto (6 ore).
- È invece tenuto ad assolvere completamente l'aggiornamento della formazione per dirigente (di 6 ore), se ha seguito l'aggiornamento della formazione specifica per lavoratori (di 6 ore).

Il RLS:

- È esonerato dal relativo corso di aggiornamento (di 4/8 ore annue) se ha frequentato il corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza di cantiere (di 40 ore).
- È tenuto ad assolvere completamente il corso di aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue) se ha seguito l'aggiornamento per lavoratori (di 6 ore), l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

Il RSPP (aggiornamento di 40 ore):

- È esonerato dal relativo corso se ha frequentato l'aggiornamento per RSPP (40-60-100 ore), oppure l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza di cantiere (di 40 ore).
- Può conservare parte della formazione acquisita se ha frequentato l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), per cui è necessaria la frequenza di n. 20-12 ore integrative.
- È invece tenuto ad assolvere completamente alla formazione prevista (aggiornamento di 40 ore) se ha seguito: l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP (di 6-10-14 ore), l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore), l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue), l'aggiornamento per lavoratori (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

DATORE DI LAVORO - RSPP PER IL BASSO RISCHIO (aggiornamento di 6 ore):

- È esonerato dal relativo corso di aggiornamento di 6 ore se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP per il medio o l'alto rischio (di 10-14 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza (di 40 ore) o l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore).
- È invece tenuto a frequentare per intero il corso di aggiornamento previsto (6 ore) se ha seguito: l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue), l'aggiornamento per lavoratori (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

DATORE DI LAVORO - RSPP PER IL MEDIO RISCHIO (aggiornamento di 10 ore):

- È esonerato dal relativo corso di aggiornamento di 10 ore se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore), l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza (di 40 ore) o l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP per l'alto rischio (di 14 ore).
- Può conservare parte della formazione acquisita se ha frequentato: l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP per il basso rischio (di 6 ore), per cui si ritiene necessaria la frequenza di n. 4 ore integrative; l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore), in questo caso è necessaria la frequenza di n. 4 ore integrative.
- È tenuto ad assolvere completamente la formazione prevista (aggiornamento di 10 ore) se ha seguito: l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue), l'aggiornamento della per lavoratori (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

DATORE DI LAVORO - RSPP PER L'ALTO RISCHIO (aggiornamento di 14 ore):

- È esonerato dal corso di aggiornamento di 14 ore se ha frequentato: l'aggiornamento per RSPP (di 40-60-100 ore), l'aggiornamento per ASPP (di 20-28 ore) o l'aggiornamento per coordinatore della sicurezza (di 40 ore).
- Può conservare parte della formazione acquisita se ha frequentato: l'aggiornamento per datore di lavoro - RSPP per il basso o il medio rischio (di 6-10 ore), per è necessaria la frequenza rispettivamente di n. 8 - 4 ore integrative; l'aggiornamento per dirigente (di 6 ore), per cui è necessaria la frequenza di n. 8 ore integrative.
- È tenuto a frequentare completamente l'aggiornamento di 14 ore se ha seguito: l'aggiornamento per RLS (di 4/8 ore annue), l'aggiornamento per lavoratori (di 6 ore) o l'aggiornamento per preposto (di 6 ore).

SEMPLIFICAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI RAEE

Segnaliamo che lo scorso 22 luglio è entrato in vigore il **Decreto Ministeriale n. 121 del 31 maggio 2016**, che attua delle semplificazioni per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE). In particolare da questa data è possibile per chiunque, senza obbligo di acquisto di un prodotto sostitutivo, consegnare gratuitamente alle strutture di vendita al dettaglio con superficie superiore ai 400 mq, i propri rifiuti elettronici di “piccolissime dimensioni”.

Con questa definizione si intendono i **“RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm”**. Si tratta del criterio **“uno contro zero”** che va ad affiancarsi al criterio **“uno contro uno”** che obbliga l’ esercente a ritirare ad esempio un frigorifero usato all’atto dell’acquisto di uno nuovo.

Il ritiro gratuito **non è comunque applicabile ai RAEE professionali**, ma è inteso solo come opportunità per quelli provenienti da un uso domestico, anche se ovviamente in molti casi questa distinzione è difficilmente verificabile.

I distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE.

Dovranno posizionare i contenitori per la raccolta, forniti delle informazioni necessarie, in luogo facilmente accessibile, all’interno o eventualmente anche all’esterno della struttura di vendita, ricordando che sono responsabili della sicurezza dei contenitori e devono anche prevenire l’eventuale furto dei RAEE conferiti.

Com’è stato detto, le strutture commerciali sono tenute obbligatoriamente a fornire questo servizio solo nel caso in cui la loro superficie di vendita sia superiore a 400 mq, in caso contrario possono aderire volontariamente. Lo stesso vale per le strutture di vendita a distanza che nel caso si avvarranno di punti di ritiro sul territorio.

IL “DATA PROTECTION OFFICER”: UN GIORNO LO CERCHERETE

Il **Responsabile della protezione dei dati** (o **“Data Protection Officer”**, abbreviato in **“DPO”**), è una figura introdotta dal Regolamento (UE) n. 2016/679, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 4 maggio 2016 e che entrerà in vigore in tutti gli stati membri a partire dal **25 maggio 2018**.

Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi.

La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali.



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net



*Dal 20/11/2016 al
10/01/2017 bando
INAIL per
finanziamenti nel
settore agricolo.*

*I datori di lavoro
che hanno fatto il
corso di RSPP di 16
ore (ai sensi D.M.
16/01/97) devono
seguire il corso
d'aggiornamento
entro l'11 gennaio
2017 per non dover
rifare il corso.*

Di seguito si riportano in sintesi le principali caratteristiche del DPO (tratte dalla scheda informativa pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali e scaricabile dal link: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4791352>).

Dovranno designare obbligatoriamente un DPO:

- Le **amministrazioni ed enti pubblici**, fatta eccezione per le autorità giudiziarie.
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, per la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il **controllo regolare e sistematico degli interessati**.
- Tutti i soggetti la cui attività principale consiste nel **trattamento, su larga scala, di dati sensibili**, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici.

Un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento possono comunque designare un DPO anche in casi diversi da quelli sopra indicati. Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico DPO. Esse dovranno mettere a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all'adempimento dei suoi compiti.

I requisiti del DPO sono:

- Possedere un'adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei dati personali.
- Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e senza conflitti di interesse.
- Operare alle dipendenze del titolare o del responsabile, oppure sulla base di un contratto di servizio.

Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:

- **Informare e consigliare** il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti, sugli obblighi derivanti dal Regolamento europeo e altre disposizioni relative alla protezione dei dati.
- **Verificare l'attuazione e l'applicazione del Regolamento**, delle altre disposizioni relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del titolare o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, inclusi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale coinvolto nelle operazioni di trattamento, e gli audit relativi.
- Fornire, se richiesto, pareri in merito alla **valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliare i relativi adempimenti**.
- **Fungere da punto di contatto per gli interessati** in merito a qualunque problematica connessa al trattamento dei loro dati o all'esercizio dei loro diritti;
- **Fungere da punto di contatto per il Garante per la protezione dei dati personali** oppure, eventualmente, consultare il Garante di propria iniziativa.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.